

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **323/1991** (ECLI:IT:COST:1991:323)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GALLO** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **22/05/1991**; Decisione del **08/07/1991**

Deposito del **10/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **24/07/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17504**

Atti decisi:

N. 323

## ORDINANZA 8-10 LUGLIO 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 ( Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Savona sul ricorso proposto da Monti Mario ed altra contro l'Ufficio del registro di Albenga, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 maggio 1991 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 (pervenuta il 20 marzo 1991) la Commissione tributaria di secondo grado di Savona, sul ricorso proposto da Monti Mario ed altra contro l'Ufficio del Registro di Albenga, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), "nella parte in cui non prevede una disciplina agevolata differenziata e graduata per il reimpiego parziale del corrispettivo conseguito e cioè non prevede, in luogo della decadenza totale dell'agevolazione, l'applicazione di una quota di imposta proporzionale alla quota di corrispettivo non reimpiegata", in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in quanto già ritenuta tale con ordinanze n. 176 del 1990, n. 245 del 1989 e n. 341 del 1987, nelle quali si è osservato che le situazioni poste a confronto, di chi destini "interamente" il corrispettivo dell'alienazione di immobile (avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro immobile adibito a propria abitazione, con il conseguente beneficio, per ciò stesso, dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., e chi invece reimpieghi solo "parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto acquisto, sono palesemente differenti in relazione alla ratio della norma, che è sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa;

che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del reimpiego "parziale", il quale invero sarebbe comprensivo anche dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale del tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a propria abitazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Savona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*